



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

n. 54

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 103 del 27-09-2007
e modificato con atto consiliare n.34 del 26-11-2009

REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DI TRASPORTO
DI COSE IN CONTO PROPRIO

Art. 1
(Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle licenze in conto proprio nonché la tenuta dell'elenco provinciale delle ditte che esercitano l'autotrasporto in conto proprio, di cui alla Legge 06/06/1974 n. 298 artt. 30 e seguenti, in attuazione dell'art.105, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 31/03/1998 n.112 e dell'Accordo Stato- Regioni – Enti Locali sottoscritto in data 14/02/2002 (GU n. 71 del 25/03/2002), recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 citato.

Definisce criteri tecnici e procedure da attuarsi in ordine allo svolgimento dell'attività amministrativa da parte della Provincia di Ascoli Piceno in materia di rilascio di licenze di trasporto di cose in conto proprio.

In particolare sono disciplinate le seguenti funzioni:

- ricevere ed istruire le istanze di rilascio della licenza e decidere il loro accoglimento previa verifica della sussistenza dei requisiti;
- revocare le licenze in conto proprio e cancellare le ditte dall'elenco degli autotrasportatori in conto proprio;
- effettuare le verifiche delle permanenza delle condizioni alla base del rilascio della licenza;
- applicare le sanzioni disciplinari e pecuniarie;
- La gestione dell'elenco delle ditte che effettuano l'autotrasporto in conto proprio e delle licenze tramite il Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti ;
- esercitare ogni altro compito previsto dal presente regolamento nonché dalle altre norme vigenti.

Contro i provvedimenti emessi in base alle funzioni di cui sopra, sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali e, in particolare, ricorso al TAR Marche nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla conoscenza o notificazione dell'atto.

L'entrata in vigore e l'efficacia del presente regolamento è determinata dall'art. 16.

Art. 2
(Fonti normative)

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- Legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 16/09/1977 n. 783 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e successive modifiche ed integrazioni;
- Accordo Stato- Regioni – Enti Locali sottoscritto in data 14/02/2002 (GU n. 71 del 25/03/2002), recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112;

Art. 3 (Definizione)

Il trasporto di merci in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, aventi o meno personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, quando concorrono le seguenti condizioni:

1. il trasporto non costituisca attività prevalente ma sia complementare o accessorio nel quadro dell'attività principale svolta dall'impresa;
2. le merci trasportate abbiano stretta attinenza con l'attività principale: siano di proprietà dell'impresa o siano da questa prodotte e vendute, o prese in comodato o locazione, o debbano essere da loro trasformate, elaborate, riparate, migliorate in conformità all'attività principale svolta, o infine tenute in deposito o in custodia, con possibilità di inclusione anche di materiale e attrezzature che risultino funzionali all'attività stessa;
3. il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio;
4. i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa, a meno che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo del trasporto risulti necessariamente preponderante (ad es. attività di movimento terra, attività di costruzione e manutenzione reti fognarie);
5. il preposto alla guida del veicolo sia in alternativa: il titolare della licenza, suoi dipendenti o nel caso di piccole imprese (art.2083 c.c.) componenti della famiglia che collaborino nell'impresa (art 5 D.P.R. n.783/77) che risultino in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, l'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione nelle società di capitali;
6. l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto di cui trattasi, abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa, fatta salva la necessità di dover utilizzare veicoli aventi tra loro differenti caratteristiche tecniche.

Art. 4 (Esenzioni)

La disciplina dell'autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di:

- autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6.000 (seimila) kg;
- trasporto effettuato con autoveicoli in dotazione fissa alle Forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne (fra cui il servizio di nettezza urbana) e non a trasporti connessi con l'espletamento di servizi pubblici; in particolare non possono comunque considerarsi destinati al soddisfacimento delle esigenze interne degli enti sopra indicati i trasporti per la fornitura dell'acqua, del gas, dell'elettricità.
- trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli affari esteri necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento per gli Stati esteri che non siano membri della CE;
- trasporto effettuato con i veicoli ad uso speciale di cui agli artt. 203 comma 2 e 204 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada).

Art. 5
(Rilascio della licenza)

L'esercizio del trasporto di merci in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dalla provincia di Ascoli Piceno alle persone fisiche o giuridiche, agli enti privati e pubblici che ivi hanno la residenza ovvero la sede principale.

La licenza in conto proprio è rilasciata altresì, alle persone fisiche e giuridiche e agli organismi di Stati esteri, che svolgono attività in Italia, che hanno una sede amministrativa (succursale o filiale) nella provincia di Ascoli Piceno.

La licenza è rilasciata per ciascun autoveicolo o veicolo trattore, identificato dal numero di telaio, e vale per i rimorchi ed i semirimorchi da esso trainati, che siano nella disponibilità del titolare della licenza, ovvero in proprietà, in leasing, in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio.

Non è ammesso il traino di veicoli che siano in disponibilità del titolare della licenza fuori dalle forme sopra indicate.

Sulla licenza sono riportati, sotto forma di codici predisposti dal Ministero competente, l'attività, principale o quella per la quale si richiada il trasporto in conto proprio, esercitata dall'impresa e le cose o le classi di cose trasportabili (l'elenco di detti codici sarà messo a disposizione degli utenti dal competente ufficio della Provincia).

Art. 6
(Domanda)

La domanda, in carta legale, volta al rilascio di una licenza di trasporto di cose su strada in conto proprio, deve essere inoltrata al competente ufficio dell'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta richiedente la licenza stessa.

Per l'autenticazione della sottoscrizione è sufficiente allegare documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

La domanda deve indicare chiaramente:

- le generalità del rappresentante legale e la causa dei poteri di rappresentanza;
- il tipo di richiesta: primo rilascio di licenza, nuova licenza, licenza in sostituzione di quella provvisoria o duplicato (in quest'ultimo caso occorre precisarne la motivazione);
- i codici che l'interessato chiede che vengano riportati sulla licenza, relativamente all'attività esercitata dall'impresa ed alle cose o alle classi di cose da trasportare.

Al fine di verificare la congruità delle richieste avanzate in base alla definizione di trasporto in conto proprio di cui all'art. 3, il legale rappresentante, deve produrre nell'ambito dell'istanza le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà:

- la denominazione, la forma giuridica / ragione sociale e la sede del richiedente;
- gli estremi dell'iscrizione presso il registro delle imprese o l'albo delle ditte artigiane della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e le attività economiche denunciate;
- denominazione ed estremi del provvedimento di riconoscimento per le persone giuridiche, diverse dalle società;
- la nazionalità e gli estremi dell'eventuale permesso di soggiorno per le persone fisiche;
- l'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, per il titolare se

ditta individuale, di tutti i soci nelle società in nome collettivo, dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione qualora in seno ad esso non siano stati delegati uno o più amministratori, nelle società di capitali;

- se l'impresa ha già ottenuto in passato una licenza di trasporto ed è pertanto iscritta nell'elenco di cui all'articolo 32, comma 10, della legge 298/74. In caso affermativo, occorre specificare il numero di iscrizione e/o la posizione meccanografica, l'elenco completo dei veicoli dotati di licenza di trasporto, con l'indicazione delle carrozzerie e delle relative portate, relativi rimorchi e semirimorchi ad essi agganciabili in disponibilità dell'impresa medesima;
 - elenco completo delle macchine operatrici e/o agricole e macchinari vari in disponibilità, proprietà o in possesso dell'impresa, necessari per l'esercizio dell'attività principale ;
 - i dati tecnici del veicolo di cui si chiede la licenza di trasporto (fabbrica e modello, num. di telaio, targa, portata e massa complessiva a pieno carico o massa rimorchiabile per i trattori stradali);
 - le specifiche esigenze di trasporto e, se del caso, ogni elemento o circostanza utile a dimostrare la complementarietà o l'accessorietà del trasporto rispetto all'attività principale;
 - avvenuta presentazione della denuncia dei redditi con relativi estremi dell'ultima presentata;
 - i dati economici di cui al successivo art. 7, fatti salvi i casi del richiedente che abbia attività senza scopo di lucro e per il rilascio di licenza per veicoli di portata non superiore ai 3.000 kg. In quest'ultimo caso l'Ufficio competenze può, se lo ritenga opportuno, richiedere ugualmente un'integrazione della documentazione in tal senso;
 - la disponibilità del veicolo secondo le forme seguenti: proprietà, in leasing , in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio;
 - autorizzazioni, licenze, abilitazioni, iscrizioni ed in genere tutti i titoli, requisiti e condizioni richiesti per l'esercizio dell'attività dichiarata;
 - per le imprese agricole, la documentazione necessaria alla dimostrazione del legittimo possesso di beni immobili necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa;
 - di disporre di addetti alla guida degli autoveicoli in misura non inferiore al 70% del numero di veicoli in disponibilità all'atto della domanda. Nel caso in cui il numero degli addetti alla guida risultasse inferiore al suddetto limite, l'impresa dovrà fornire idonee motivazioni e relativa documentazione tali da giustificare il mancato rispetto del limite medesimo, tenuto conto della natura dell'attività esercitata e delle caratteristiche tecniche dei veicoli;
- Per quanto riguarda le persone fisiche e giuridiche, enti o associazioni non riconosciute, che non hanno l'obbligo dell'iscrizione al registro imprese o albo artigiani di cui sopra e non svolgono attività economiche o imprenditoriali, è necessario produrre:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante atta a dimostrare l'esistenza giuridica del soggetto, i poteri di rappresentanza del richiedente e le attività istituzionali esercitate e/o le finalità perseguite con riferimento allo statuto e atto costitutivo o qualsiasi atto idoneo a dimostrare quanto sopra.
- Quale corredo alla domanda, ad evitare lungaggini istruttorie e richieste successive di integrazione, è opportuno che alla stessa venga allegata la seguente documentazione:
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo o in alternativa certificato di conformità o di approvazione o di collaudo;
 - copia dell'ultima denuncia dei redditi presentata;
 - copia delle visure catastali per i beni immobili nel caso di imprese agricole;
 - fotocopia del permesso di soggiorno;
 - elenco degli addetti alla guida con indicazione categoria patente;
 - copia dell'atto di riconoscimento o dello statuto per gli enti non soggetti all'iscrizione alla Camera di Commercio;

- Certificato della Camera di Commercio in corso di validità, ovvero non anteriore di sei mesi dal rilascio e in originale, con l'apposita dichiarazione ai sensi dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ulteriore eventuale documentazione atta a dimostrare il concreto esercizio dell'attività principale nonché il possesso di tutti i titoli, le condizioni ed i requisiti prescritti dalla normativa vigente per il suo legittimo svolgimento.

Alla domanda, inoltre, devono essere allegati:

1. documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta di rilascio della licenza;
2. una marca da bollo da Euro 14,62 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti);
3. attestazione del versamento, in misura stabilita con apposita Deliberazione di Giunta Provinciale, per partecipazione alle spese istruttorie;
4. l'eventuale delega per la presentazione dell'istanza e/o per il ritiro della licenza.

Alle imprese di nuova costituzione (si considerano tali le imprese che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi o che non hanno effettivamente esercitato l'attività in relazione alla quale derivano le esigenze di trasporto, quale dichiarata e risultante dalla certificazione della locale Camera di Commercio) verrà rilasciata la licenza provvisoria con validità di diciotto mesi, non prorogabile né rinnovabile, a condizione che forniscano la documentazione comprovante l'esigenza di impiego del veicolo.

La licenza provvisoria sarà resa definitiva a seguito di apposita domanda corredata della documentazione di cui ai punti precedenti comprensiva dei dati economici.

In caso di duplicato per smarrimento, furto o distruzione della licenza occorre fornire all'Ufficio la relativa denuncia agli organi di polizia, ovvero rendere idonea dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta denuncia.

E' previsto il rilascio di nuova licenza, per aggiornamento della sede e/o per variazione della denominazione sociale, nonché per aggiornamento codici e variazione della portata utile; l'importo da versare per partecipazione alle spese istruttorie è stabilito con apposito atto dalla Giunta Provinciale.

Nei medesimi casi l'istanza e la documentazione da produrre è la stessa prevista per il rilascio della licenza di cui sopra, ma il richiedente può far riferimento a quanto già in atti, confermando la validità di quanto già presentato.

Art. 7

(Dati economici)

Fatte salve le imprese di nuova costituzione, per l'ottenimento delle licenze di trasporto occorre avere un volume d'affari realizzato o presumibile, rispettivamente come risulta dall'ultima denuncia dei redditi presentata e per l'anno solare immediatamente successivo sulla base di documenti contabili dell'impresa, tale da giustificare l'impiego dei veicoli a disposizione; inoltre i costi parziali riferibili al trasporto non devono essere preponderanti rispetto ai costi di esercizio complessivi relativi all'attività principale dell'impresa, tenuto conto del tipo di attività esercitata e della natura delle merci trasportate nonché del loro valore intrinseco.

Sono esentati dalla dimostrazione del soddisfacimento della condizione di cui al comma 1, i soggetti che non esercitano attività imprenditoriali o che non hanno scopo di lucro ovvero coloro che utilizzano veicoli aventi una portata non superiore a 3.000 (tremila) kg. In quest'ultimo caso l'Ufficio competenze può, se lo ritenga opportuno, richiedere ugualmente un'integrazione della documentazione in tal senso;

Art. 8

(Tempi di rilascio della licenza)

La licenza per il trasporto di cose in conto proprio sarà rilasciata, al termine positivo dell'istruttoria, entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda, o dalla data del completamento della documentazione richiesta.

Al rilascio della prima licenza, consegue la contestuale iscrizione del soggetto titolare della stessa, presso l'elenco provinciale degli autotrasportatori di cose in conto proprio, quale articolazione di quello nazionale e il relativo inserimento nell'archivio informatico del Ministero competente.

Per richieste di rilascio di licenza in conto proprio per portate utili superiori ai 3.000 Kg., qualora si riscontrassero elementi che, a giudizio del competente Servizio, necessitano del parere preventivo della Commissione Consultiva di cui al p.to 3) dell' Accordo Stato- Regioni – Enti Locali sottoscritto in data 14/02/2002 (GU n. 71 del 25/03/2002), recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112, la pratica sarà sottoposta all'esame della Commissione Consultiva Provinciale Autotrasportatori istituita presso il Servizio, nella prima seduta utile.

Se l'istruttoria da esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato in via formale, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio della licenza, prima di adottare il provvedimento finale di diniego.

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma precedente, gli istanti possono presentare per iscritto loro osservazioni al riguardo e/o chiedere di essere sentiti in merito.

Nel caso in cui l'Ufficio richieda ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine a quanto già fornito o dichiarato dagli interessati, o decida di richiedere il parere alla sopra indicata Commissione, i termini del procedimento si interromperanno e ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto o dall'acquisizione del parere.

Del mancato accoglimento di tali rilievi e nel caso l'Ufficio competente non si conformi al parere della Commissione Provinciale Autotrasportatori, è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 9

(Sospensione della licenza)

Nel caso siano accertate nel corso di un anno tre violazioni di cui al terzo comma del l'art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), la licenza, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, viene sospesa, ai sensi dell'art. 179-quarto comma NCdS, per la durata di un anno.

L'avvio del procedimento di sospensione della licenza deve essere comunicato agli interessati, ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 stessa legge, da esercitarsi nel termine di trenta giorni.

Decorso il termine dei trenta giorni, considerati gli scritti difensivi eventualmente forniti e ascoltati gli stessi qualora ne avessero fatta richiesta, il responsabile del procedimento provvede a redigere una relazione circa l'applicazione della sanzione della sospensione.

Detta relazione, con tutta la documentazione in atti, a giudizio dell'Ufficio, nel caso si rilevi l'opportunità, può essere sottoposta all'esame della Commissione Consultiva Provinciale Autotrasporto, nella prima seduta utile, per l'emanazione del parere a riguardo.

Del mancato accoglimento delle motivazioni a difesa presentate, e nel caso l'Ufficio competente non si conformi al parere della Commissione Provinciale Autotrasportatori, è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 10 *(Decadenza dalle licenze)*

Il competente Ufficio della Provincia dichiara la decadenza delle licenze, nelle ipotesi in cui le infrazioni di cui all'art. 46 e al primo comma dell'art. 47 della legge 298/74, assumano carattere di notevole gravità; la notevole gravità si configura in conseguenza del ripetersi delle infrazioni medesime in modo da potersi ritenere un comportamento abituale.

Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/90, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 L. 241/90.

Decorso il termine dei trenta giorni, considerati gli scritti difensivi eventualmente forniti e ascoltati gli stessi qualora ne avessero fatta richiesta, il responsabile del procedimento provvede a redigere una relazione circa l'applicazione della sanzione della decadenza dalle licenze.

Detta relazione, con tutta la documentazione in atti, a giudizio dell'Ufficio, nel caso si rilevi l'opportunità, può essere sottoposta all'esame della Commissione Consultiva Provinciale Autotrasporto, nella prima seduta utile, per l'emanazione del parere a riguardo.

Del mancato accoglimento delle motivazioni a difesa presentate, e nel caso l'Ufficio competente non si conformi al parere della Commissione Provinciale Autotrasportatori, è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Al provvedimento di decadenza dalle licenze di autotrasporto in conto proprio fa seguito la cancellazione del soggetto titolare delle stesse, dall'elenco degli autotrasportatori in conto proprio.

Art. 11 *(Verifiche)*

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36, terzo comma della legge 298/74, verifica, su segnalazione o comunque alla scadenza di ogni quinquennio dal rilascio della prima licenza, il permanere delle condizioni in base alle quali le licenze sono state rilasciate e qualora costati il

venir meno delle condizioni citate, dà corso al procedimento di revoca di cui al successivo articolo.

Il soggetto titolare della licenza nel caso non ottemperi, nei termini indicati, a fornire informazioni utili in ordine al permanere delle condizioni e requisiti in base alle quali la licenza fu rilasciata, è soggetto all' applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 13 e all'attivazione del procedimento di revoca come al precedente comma.

Art. 12 *(Revoca)*

La licenza è subordinata al permanere dei requisiti di cui all'art. 31 della L. 298/74, così come precisati all'art. 3 del presente Regolamento.

L'ufficio può procedere a revocare le licenze di trasporto o solo alcuni codici identificanti la merce trasportabile, qualora riscontri la insussistenza dei titoli, condizioni e requisiti per essi prescritti ovvero la mancanza delle esigenze di trasporto.

Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/90, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 L. 241/90.

Decorso il termine dei trenta giorni, considerati gli scritti difensivi eventualmente forniti e ascoltati gli stessi qualora ne avessero fatta richiesta, il responsabile del procedimento provvede a redigere una relazione circa la revoca delle licenze.

Detta relazione, con tutta la documentazione in atti a giudizio dell'Ufficio, nel caso si rilevi l'opportunità, può essere sottoposta all'esame della Commissione Consultiva Provinciale Autotrasporto, nella prima seduta utile, per l'emanazione del parere a riguardo.

Del mancato accoglimento delle motivazioni a difesa presentate, e nel caso l'Ufficio competente non si conformi al parere della Commissione Provinciale Autotrasportatori, è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Alla revoca di tutte le licenze di autotrasporto in conto proprio fa seguito la cancellazione, del soggetto titolare della stesse, dall'elenco degli autotrasportatori in conto proprio e il relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero competente.

Comunque si procederà al relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero competente, qualora la revoca riguardi la titolarità di unica licenza o parte delle licenze.

Il titolare della licenza revocata è tenuto alla restituzione della stessa entro 10 gg. dalla notifica del provvedimento di revoca.

Non ottemperando al riguardo, il titolare soggiace alla sanzione pecuniaria di cui al successivo articolo; l'Ufficio competente provvederà ad attivare le forze dell'ordine per il formale ritiro della licenza e a comunicare la revoca al locale Ufficio della Motorizzazione Civile per quanto di competenza.

Art. 13
(Sanzioni pecuniarie)

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, qualora non specificatamente sanzionate dalla legislazione vigente, il competente ufficio dell'Ente applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque) euro a 500 (cinquecento) euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza delle disposizioni di cui alla legge 689/81.

Le sanzioni di cui al comma 1 sono introitate dalla Provincia di Ascoli Piceno.

Art. 14
(Accesso agli sportelli)

Possono accedere allo sportello, per il disbrigo delle pratiche concernenti l'autotrasporto di cose in conto proprio, esclusivamente i seguenti soggetti:

- gli intestatari delle pratiche (titolari di imprese individuali, amministratori di società, ecc.);
- gli Studi di Consulenza Automobilistica, regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264, per il tramite dei rispettivi titolari, soci, amministratori, dipendenti, collaboratori familiari, in possesso di idoneo tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia;
- i soggetti delegati dagli intestatari delle pratiche.

In ogni caso chi accede allo sportello deve esibire un documento di identità in corso di validità o l'apposito tesserino per i consulenti automobilistici e, in caso di delega, deve altresì fornire in allegato alla stessa una fotocopia del documento di identità del delegante.

L'ufficio competente provvede a raccogliere copia delle deleghe al fine di individuare eventuali fenomeni di irregolarità o di abusivismo di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

Art. 15
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente ed in particolare: alle Direttive Europee ed ai Regolamenti dell'Unione Europea esistenti in materia, alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti attuativi, al Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, alle circolari e ai decreti del Ministero competente.

Nel caso di sopravvenute norme europee, statali, regionali o statutarie in contrasto con le presenti disposizioni, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 16
(Entrata in vigore ed efficacia)

Il presente regolamento entra in vigore all'esito della pubblicazione per quindici giorni all'Albo pretorio dell'Ente decorrenti dalla data in cui è divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.